

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI E MORATORIA REGIME SANZIONATORIO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Art. 17, DL n. 119/2018**
- **Art. 12-quinquies, comma 1, DL n. 34/2019**
- **Circolare Agenzia Entrate 29.6.2019, n. 15/E**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 29.6.2019**

Come noto, con l'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal collegato alla Finanziaria 2019", i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, sono obbligati dall'1.1.2020, a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi.

L'obbligo è anticipato all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000.).

Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha individuato una serie di casi di esonero, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito del DL n. 34/2019, così detto "Decreto Crescita", recentemente convertito in legge, l'art. 12-quinquies, comma 1, modificando il comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, ha individuato un termine per l'invio dei corrispettivi e previsto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo in esame, stante le difficoltà riscontrate dagli operatori nella prima fase di applicazione della disciplina.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 29.6.2019, n. 15/E ha fornito chiarimenti in merito alle predette novità;
- con il Comunicato stampa 29.6.2019, ha reso noto che è disponibile sul portale "*Fatture e Corrispettivi*" una nuova procedura web per la memorizzazione / trasmissione dei dati, alternativa all'utilizzo del registratore telematico.

TERMINE DI INVIO E MORATORIA DELLE SANZIONI - TERMINE DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

Il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia è stabilito entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

MORATORIA DELLE SANZIONI

Si prevede che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 6 del citato art. 2 in caso di trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Di fatto la moratoria delle sanzioni è applicabile:

- fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400;
- fino al 30.6.2020 per gli altri.

In merito alla moratoria in esame l'Agenzia, nella citata Circolare n. 15/E, precisa che i soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico possono:

- trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (le modalità telematiche saranno definite con un apposito Provvedimento);
- adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Questa facoltà è concessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria.

Resta fermo l'obbligo di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale, di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico e di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

La Circolare n. 15/E precisa che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione dell'IVA, possono beneficiare della moratoria *"i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"*.

Da quanto sopra citato, a prescindere dalla messa in funzione o meno del registratore telematico, ad esempio i corrispettivi del mese di luglio potranno essere inviati telematicamente entro il 31.8.2019, senza applicazione di sanzioni.

Dovrà essere chiarito se per tale termine, così come per i 12 giorni a regime, è applicabile il differimento al primo giorno successivo non festivo.